



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Matilde Betti	Presidente
dott. Filippo Ricci	Giudice
dott. Francesco Perrone	Giudice rel.

all'esito della camera di consiglio del 15.7.2021

nel procedimento iscritto al n. r.g. **19605/2018** promosso da:

con il patrocinio dell'avv. STOJANOVA

IVANA

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373) con il patrocinio dell'avv. GIUSTINIANI CARMELA

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:

- parte ricorrente domanda: “- in via principale: accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere lo *status* di rifugiato ai sensi degli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, ordinando alla Questura territorialmente competente il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 23 D.Lgs. 251/2007, nonché il titolo di viaggio di cui all'art. 24 del medesimo testo normativo;
- in subordine: accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 2, 3, 5 e 14 D.Lgs. 251/2007, ordinando alla Questura territorialmente competente il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 23 D.Lgs. 251/2007, nonché il titolo di viaggio di cui all'art. 24 del medesimo testo normativo;- in estremo subordine: accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la protezione umanitaria ai sensi degli artt. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008, 5 co. 6 D.Lgs. 286/1998, 2 e 10 co. 3 Cost nonché 8 Cedu ordinando alla Questura territorialmente competente il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” ex art. 1 co. 9 del D.L. 113/2018 ovvero, in alternativa, la protezione speciale ai sensi dell'art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008 in relazione all'art. 19 commi 1 e 1.1 D.Lgs. 286/1998 come modificato dal D.L. 113/2018, convertito nella legge 132/2018”;
- parte resistente domanda il rigetto di ogni domanda in quanto infondata in fatto in diritto;

ritenuto che:

- il ricorrente, nato a Bignona (Senegal, Casamance), propone opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna emesso in data 23.10.2018, notificato al ricorrente il 27.11.2018, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione internazionale nonché di tutele complementari (cfr. doc. 1);
- il ricorrente ha lasciato il Senegal in data 04/04/2016, è giunto in Italia in data 16/9/2016;

- il ricorrente dinanzi alla commissione territoriale ha allegato di essere di religione musulmana, di etnia peul; di non essere mai andato a scuola, di essere stato talibè (costretto in schiavitù in una scuola coranica) per due o tre anni, di aver lavorato come taglialegna, di avere la madre e due sorelle in Guinea-Bissau e una sorella in Senegal, di avere iniziato a prostituirsi nel 2006 fino al 2015 con turisti stranieri nel vicino villaggio turistico di Kafountine, a causa delle ristrettezze economiche conseguenti alla morte del padre avvenuta tra il 2003 e il 2004; a tale attività sarebbe stato introdotto da un amico di nome Nuwa. Il ricorrente ha affermato che nel corso del tempo diversi conoscenti del richiedente lo hanno notato nello svolgimento di attività di prostituzione presso Kafountine e hanno riferito ciò alla famiglia, composta all'epoca dalla matrigna e dai fratellastri; ha affermato di essere stato scoperto nel 2014 o nel 2015, senza ben ricordare la data precisa; in un primo momento questi non hanno creduto a quanto appreso, ma si sono poi convinti della veridicità dell'informazione e hanno intimato al richiedente di cessare la propria attività, ritenendola un disonore per tutta la famiglia. Il contrasto ingeneratosi con la famiglia ha subito un'escalation culminata in un episodio che ha visto il richiedente entrare nella casa per portare fuori sedie e il necessario per prendere un tè con Nuwa e altri amici. Al richiedente quindi è stato vietato dalle donne di famiglia di utilizzare le cose presenti nella casa di famiglia; si è quindi acceso un diverbio con i fratellastri, sfociato in violenze fisiche; in particolare il richiedente ha raccontato di essere stato ferito al naso da una bottigliata, e i fratellastri lo hanno minacciato dicendogli che se non avesse interrotto la propria attività gli avrebbero fatto fare la stessa fine di un altro ragazzo omosessuale che sarebbe stato fatto sparire nella vicina foresta. Il richiedente ha quindi riferito di essersi trasferito in un altro quartiere della città, Mangueline, a casa di un amico. Quindi la moglie di un amico di infanzia del padre di nome Zacaria, residente in Libia, ha convinto il richiedente, unitamente ad altri vicini, a lasciare il Paese per evitare di correre il rischio di essere ucciso dai familiari. Il ricorrente ha riferito di essere uscito dal Senegal il 4 aprile 2016 e di essere giunto in Italia il 16 settembre 2016;
- la commissione territoriale ha rigettato la domanda amministrativa ritenendo che “le dichiarazioni del richiedente sugli elementi principali della domanda d’asilo non risultano in linea con i parametri forniti dall’art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 251 del 2007 in quanto eccessivamente vaghe, generiche e prive di elementi di personalizzazione. Il richiedente non ha infatti fornito una ricostruzione circostanziata in modo adeguato rispetto al proprio agente persecutore, individuato dallo stesso nella famiglia; in particolare dalle dichiarazioni rilasciate nel corso dell’audizione non è stato chiarito come sia stata scoperta l’attività di prostituzione, né in che modo la famiglia, dapprima scettica, si sia poi convinta della veridicità di tale informazione, non è stato spiegato in modo sufficientemente circostanziato come il richiedente abbia affrontato la cosa con la famiglia, né è stato riferito in modo coerente l’evoluzione della reazione della famiglia. Il richiedente è apparso vago anche sull’attività di prostituzione che avrebbe praticato; attività che è stata descritta occasionale ma allo stesso tempo come fonte di sostentamento principale per la propria sopravvivenza e praticata alla luce del sole ma contemporaneamente di nascosto. Superficiali appaiono infine le dichiarazioni riguardanti la sorte dell’amico Nuwala e di come anche lui sarebbe oggetto di persecuzione da parte della famiglia del richiedente e del villaggio tutto. Le considerazioni svolte portano a non ritenere attendibili i fatti portati dal richiedente e conseguentemente a ritenere non fondato il timore di persecuzione da parte della famiglia a causa dell’omosessualità, condizione personale del richiedente o qualità attribuita dall’asserito agente persecutore che sia”;
- il ricorrente, assunto in audizione dinanzi al giudice, ha riferito quanto segue:
“Cosa sta facendo qui in Italia?”
R. Sto lavorando nel settore agricolo con contratto a chiamata, ma ho fatto anche altri lavori come ad esempio il magazziniere.

Ha mai avuto problemi con la giustizia in Italia?

R. No, mai.

Dove ha imparato l'Italiano?

R. Ho fatto diversi corsi di Italiano, di formazione lavoro e sul posto di lavoro.

Ha ancora qualcuno della sua famiglia in Senegal?

R. In Senegal sono rimasti solo i miei fratellastri, mio padre è morto nel 2003 e mia madre da poco, mentre le mie sorelle, una ora vive in Gambia, mentre le altre due non so dove siano.

Per quali motivi ha lasciato il Senegal?

R. I miei problemi sono sorti per la mia famiglia di origine e per la società; sono nato nel quartiere di Bignona nella regione del Casamance; la mia famiglia era molto grande mio padre aveva 3 mogli oltre a mia madre; mia mamma era l'ultima moglie di mio padre, la più giovane e per questo ha avuto fin dall'inizio problemi con la famiglia di mio padre; quando sono nato io i problemi sono aumentati e man mano che crescevo subivo anche la violenza dei miei fratellastri e mia mamma non riusciva a difendermi, perché loro erano anche più grandi di lei; addirittura si coalizzavano tra loro; mio padre era anziano, con più di 74 anni; mio padre mi mandava in Gambia per farmi crescere nella scuola coranica; non saprei dire quanti anni sono rimasto in Gambia, forse 5 o 6; in quella scuola la situazione era comunque più brutta che a casa, perché mi facevano andare per strada per chiedere l'elemosina e del cibo; un giorno, non che non ce la facevo più, ho deciso di scappare per cambiare vita.

Subivi anche violenze?

R. Alle 5 di mattina fino alle 8 dovevi pregare e studiare il corano, dopo dovevi uscire per andare in cerca della colazione e tutto il giorno dovevi chiedere l'elemosina e dovevi rientrar portando almeno 5 dalasi, altrimenti subivi violenze: ti facevano spogliare e sdraiare a terra e ti picchiavano.

Quanti anni aveva quando scappava dalla scuola?

R. Ero piccolino, non ricordo esattamente quanti anni avevo. Sono tornato in Casamance dalla mia famiglia; purtroppo mio padre era morto nel 2003; sono rimasto a casa con altri tre fratelli e trovando da vendere la legna, che mi procuravo nella foresta, per i forni; la situazione non era facile, perché non sempre riuscivi a guadagnare; conoscevo un ragazzo, Noa, che viveva vicino a casa mia e lavorava a Kafoutine, una zona turistica dove c'è il mare; andavamo insieme e poi ci prostituivamo e questo è continuato per quasi 10 anni fino al problema; Noa era più grande di me di sei, sette anni, all'inizio, io rimanevo fuori, mentre lui entrava nelle stanze o dove capitava, e alla fine mi facevano dei regali e mi davano anche dei biscotti; io non sapevo cosa succedeva, però piano piano mi spiegavano; i rapporti sessuali erano principalmente con uomini, raramente con donne; la mia famiglia era molto religiosa, i miei genitori erano entrambi senegalesi, mentre quelli di Noa uno era ivoriano e l'altro senegalese; i miei genitori hanno cominciato a sospettare e così sono iniziati i problemi e la mia famiglia descriveva i bianchi come Tubabu; la mia famiglia mi vietava di tornare a Kafountin, ma io dicevo che per me era l'unico modo per sopravvivere, così venivo sbattuto fuori di casa e mio fratello maggiore, che si chiama Lamin, che dopo la morte di mio padre aveva preso il suo posto di capo famiglia, mi diceva che non ero un musulmano e perciò non potevo toccare nulla di ciò che era in casa; un giorno, ero andato a casa verso le 10,00 del mattino per farmi un tè all'aperto nell'area all'interno del compound con Noa e gli altri amici e avevo preso quello che mi serviva; nel pomeriggio, arrivavano anche i miei fratelli, e le donne riferivano che avevo preso le cose per farmi il tè coi miei amici, che erano già andati via e così i miei fratelli si arrabbiavano; abbiamo discusso, inizialmente col più giovane Demba, che comunque è più grande di me di 17 anni circa, perché loro ritenevano che io non volessi dare loro ascolto, dopo tutti i miei fratelli hanno cominciato a insultarmi e anche a picchiarmi anche con bottiglie rotte, per cui porto

ancora un segno (mostra la cicatrice sul naso). A causa della lite sono arrivati i vicini di casa e ci separavano, perché sapevano i nostri problemi e un altro ragazzo che faceva come me era stato ammazzato. La moglie di un amico di mio padre, Zacaria, mi consigliava di andare via, perché altrimenti avrei rischiato di essere ucciso; così andavo a Mangueline a casa del mio amico Bassada, dove mi curavano le ferite e arrivava anche la moglie di Zacaria per consolarmi, ma riusciva a farmi parlare con lui, che in quel periodo si trovava in Libia e mi consigliava, come caro di mio padre, che avrei dovuto lasciare il Paese per farmi un'altra vita e inoltre per me rimanere sarebbe stato pericolo e non avevo più neppure i miei genitori, perché mio padre era morto, mentre mia madre si era risposata ed era andato a vivere a Gabò; mi davano un po' di soldi per lasciare il Casamance e andare in Guinea Bissau a Mansaba, e così attraversavo la foresta da solo con un asino.

Quanto tempo hai impiegato per attraversare la foresta?

R. Ho impiegato un settimana, perché sono andato piano e mi sono dovuto nascondere, fermandomi anche in qualche villaggio e ho anche dovuto dare dei soldi ai ribelli per farmi passare.

Quando lasciava il Senegal?

R. Il 04/04/2016. Quando sono arrivato in Guinea Bissau ho chiamato il numero di telefono che mi aveva dato Zaccaria, così mi sono curato bene, e poi sono andato in Libia per raggiungere Zaccaria.

Quanto tempo è durato il viaggio verso la Libia?

R. Un mese circa e sono rimasto altri 4 mesi in Libia, dove ho subito violenze ogni giorno.

Quando sei arrivato in Italia?

R. Il 16/09/2016

Quale religione professa?

R. Non sono musulmano.

Ha qualcosa da aggiungere?

R. La mia prima esperienza per avere una buona vita, l'ho trovata qui in Italia, per la prima volta, senza violenze. Sono arrivato che avevo tanti problemi, anche nella testa e ferite in ogni parte del corpo.

Ma la cicatrice che hai sulla fronte?

R. Mi hanno lanciato una bottiglia qui in Italia un giorno che ero alla stazione, ma sono stato curato al Sant'Orsola.

Cosa teme se dovesse rientrare nel suo Paese?

R. Ho tanta paura, per i tanti rischi, ho paura di morire, tanta violenza ovunque e ti guardano male; non ho più i miei genitori e i miei fratellastri mi massacrerebbero.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente quando subiva le violenze dei fratelli.

R. Una settimana prima di lasciare il Paese.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente se ha avuto notizie di Noa.

R. Dall'ultima volta che ci siamo visti, il giorno che poi venivo aggredito dai miei fratelli, non ho più avuto notizie di Noa.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente se ha anche Noa aveva avuto problemi legati alla prostituzione.

R. Anche Noa aveva avuto problemi con la famiglia e tutta la comunità.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente perché non si è rivolto alla polizia.

R. Non mi sono rivolto alla polizia, perché loro sono legati alla comunità e per questo puoi subire conseguenze peggiori”;

- dinanzi alla commissione territoriale ha affermato di non voler tornare in Senegal per il timore di essere avvelenato dalla famiglia a causa della propria omosessualità, dinanzi al giudice ha menzionato anche il timore di essere perseguitato dalle autorità locali;

quanto al giudizio di credibilità del dichiarante, ritenuto che:

- per vagliare la fondatezza delle dichiarazioni del cittadino straniero che chiede la protezione internazionale, qualora taluni elementi o aspetti non siano suffragati da prove, soccorrono i parametri delineati dall'art. 3, comma 5 del d. lgs. n. 251/2007, che stabilisce i criteri di valutazione alla luce dei quali vagliare le dichiarazioni del richiedente. Tale norma costituisce "unitamente all'art. 8 d. lgs. n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale" (Cass. n. 8282/2013). Le dichiarazioni rese dal richiedente possono essere ritenute credibili se superano una valutazione di affidabilità basata sui criteri stabiliti dall'art. 3, comma 5, che fondano la valutazione del giudice sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese. La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione rappresenta "il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5 d.lgs. n. 251/2007: verifica del compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda, attendibilità intrinseca" della dichiarazione (Cass. 26921/17; Cass. ord. 28.9.2017, dep. 14.11.2017);
- tanto premesso, le dichiarazioni rese dal dichiarante nelle diverse sedi, contrariamente al giudizio espresso dalla commissione territoriale, devono essere ritenute credibili;
- è pur vero che il ricorrente non è stato chiaro circa l'esatta natura del proprio orientamento omosessuale. Il ricorrente infatti talora ha dichiarato di essersi prostituito occasionalmente (talvolta più volte al mese, talvolta a distanza di mesi) esclusivamente per i soldi, e di non avere una reale esperienza gay, talaltra ha affermato di non avere problemi ad avere rapporti sessuali con persone dello stesso sesso, però escludendo di avere una vita omosessuale in Italia;
- resta il fatto, tuttavia, che nelle dichiarazioni rese dinanzi alla commissione territoriale e dinanzi al giudice, e soprattutto nella dichiarazione allegata alla domanda amministrativa, il ricorrente ha descritto con sufficiente dettaglio il modo in cui si sono sviluppate le attività prostitute da lui compiute in patria, e in particolare le modalità in cui avvenivano gli approcci con i "turisti bianchi", gli importi percepiti a seguito degli incontri (tra i 5000 e i 50.000 CFA, non c'era un importo fisso), il modo in cui l'amico Noah gli ha consentito di entrare nel giro di prostituzione. Il ricorrente ha anche riferito alcuni dettagli di esperienze concretamente vissute, quali ad esempio la condivisione di acqua e cibo con detti turisti. Queste dichiarazioni non sono state specificamente contraddette in giudizio ovvero dinanzi alla commissione territoriale, e descrivono dettagli che sono indicativi di un'esperienza personale realmente vissuta;
- nel complesso, non vi sono ragioni oggettive per ritenere che il ricorrente si sia davvero contraddetto. Al di là del fatto che egli sia effettivamente di orientamento omosessuale e che abbia un reale interesse a coltivare una propria vita affettiva e/o sessuale in questo senso, resta comunque il fatto che egli è comunque percepito come tale nel paese di provenienza;
- tanto premesso, il codice penale senegalese infatti (fonte: ILGA State Sponsored Homophobia 2017 https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2017_WEB.pdf) all'art. 319 sotto la rubrica "Unnatural act" così dispone: "*Without prejudice to the more*

serious penalties provided for in the preceding paragraphs or by articles 320 and 321 of this Code, whoever will have committed an improper or unnatural act with a person of the same sex will be punished by imprisonment of between one and five years and by a fine of 100,000 to 1,500,000 francs. If the act was committed with a person below the age of 21, the maximum penalty will always be applied” (“Salvo che il fatto costituisca i più gravi reati previsti nei paragrafi precedenti o dagli articoli 320 e 321 del presente Codice, chiunque commetta un atto impudico o contro natura con un individuo del suo stesso sesso sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni e con l'ammenda da 100.000 a 1.500.000 franchi. Se l'atto è stato commesso con una persona di età inferiore ai 21 anni, verrà applicata la pena massima”; il più recente rapporto di Amnesty International(<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/senegal/>) precisa che “*Il codice penale continua a considerare reato le relazioni omosessuali tra adulti consenzienti. Le persone Lgbt hanno dovuto affrontare discriminazioni, in particolare nell'accesso ai servizi sanitari e alla giustizia*”. Anche le dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Senegal Macky Sall sull'omosessualità nel 2016 appaiono preoccupanti nel senso che lasciano immaginare che accanto ad una criminalizzazione legale si accompagni anche una criminalizzazione sociale. Si veda https://senego.com/macky-sall-jamais-en-tout-car-sous-mon-magistere-lhomosexualite-ne-sera-legalisee-sur-le-sol-senegalais_303549.html:

« Macky Sall de poursuivre «[...] Le Président Américain Barack Obama lors de sa visite dans notre pays, les journalistes avec qui il était accompagné ont indiqué que la Cour Suprême des Etats Unis avait légalisé l'homosexualité, et que chez nous on mettait en prison les déviants. Quand ils m'ont demandé ce que j'en pensais, je leur ai fait savoir que notre pays est à majorité musulmane, on a une culture. »
« Et tant que je serais le Président de la République, l'homosexualité ne sera jamais permis ici », martèlera le Chef de l'Etat »

“Macky Sall prosegue “[...] Quando il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha visitato il nostro paese, i giornalisti che lo accompagnavano hanno rimarcato che la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ha legalizzato l'omosessualità, mentre qui in Senegal i trasgressori sono messi in prigione. Quando mi hanno chiesto cosa ne pensavo, ho risposto che il nostro è un paese a prevalenza musulmana e che abbiamo una cultura.”
“Fino a quando sarò Presidente della Repubblica, l'omosessualità non sarà mai permessa qui”, ha ribadito il Capo dello Stato”;

- infine, su <https://76crimes.com/2018/09/24/anti-gay-arrests-in-senegal-as-2019-election-approaches/> si può leggere che “*The latest LGBT people arrested were two women and two men, detained in Dakar, the capital of Senegal, for “acts against the order of nature”*”, a dimostrazione dell'effettività della repressione;
- il ricorrente ha evidenziato il suo timore per il pericolo rappresentato non solo dalla persecuzione statale (stanti le previsioni normative che criminalizzano i rapporti omosessuali), ma anche ad opera dei membri della famiglia, circostanza fondata alla luce di quanto già sopra rappresentato. Le dichiarazioni del ricorrente, proprio sul punto, quanto al trattamento riservato alle persone omosessuali per esperienza personale in famiglia, appaiono coerenti con le fonti sopra richiamate;
- soprattutto il ricorrente, per le ragioni sopra dette, ha reso un racconto coerente, pur nella sua essenzialità, sia dinanzi alla Commissione territoriale che in giudizio, e la vicenda complessivamente riferita è coerente con il vissuto narrato sia in tribunale che in commissione;
- dal punto di vista della protezione accordabile va osservato che, come si è visto sopra, in Senegal la legislazione penale incrimina le condotte omosessuali con una pena fino a 5 anni di reclusione. In caso di rientro in patria, pertanto, appare concreto e fondato il timore del ricorrente di subire atti di persecuzione, in particolare con riguardo a provvedimenti di

polizia o giudiziari, per loro natura discriminatori, a causa del suo orientamento sessuale: secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, *“la sanzione penale degli atti omosessuali costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva ed è pertanto una violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che si riflette automaticamente sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta”* (cfr. Cass. 15981/2012);

- a ciò si aggiungano le evidenti e rilevanti discriminazioni a livello familiare e sociale che lo stesso sarebbe costretto a subire ove volesse manifestare apertamente il proprio orientamento sessuale. Discriminazione peraltro già sperimentata dal ricorrente che è stato cacciato di casa a causa della sua condotta omosessuale;
- ciò vale anche a prescindere dalla circostanza che il ricorrente abbia l’effettiva intenzione di condurre uno stile di vita coerente rispetto a tale orientamento sessuale, e a prescindere dalle esatte caratteristiche recate dall’identità di genere del ricorrente, atteso che è emersa comunque prova che nel paese d’origine egli sarebbe percepito come omosessuale, e tanto basterebbe ad innescare le suddette condotte discriminatorie e persecutorie;
- alla luce del generale giudizio di attendibilità del richiedente e delle predette considerazioni deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto allo status di rifugiato a norma degli art. 7 comma 2) lett. c) e 8 lett. d) D.L.vo n. 251/2007;
- ogni altra questione è assorbita;
- nulla sulle spese di lite essendosi l’amministrazione resistente difesa per mezzo di funzionario delegato;

P.Q.M.

Visto l’art. 35 bis del D.L.vo 25/2008, il giudice:

- accoglie il ricorso proposto dal ricorrente e riconosce al ricorrente lo status di rifugiato;
- nulla sulle spese di lite.

Bologna, così deciso il 15/7/2021

Il Giudice est.

dott. Francesco Perrone

Il Presidente
dott. Matilde Betti